

R.G. N. 112/2009 V.G.

LA CORTE DRPPELLO DI VENEZIA
Sezione Terza Civile

Composta dai Magistrati:
Dr. Roberto ZACCO

Presidente
Dr. Leonardo TANTULLI

Consigliere relatore
Dr. Mauro BELLANO

Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile n. 110/09 VG promossa

da

xxxxxxx

Col proc. dom. in Venezia – Mestre. c/o avv. Lara Serena, avv.
Antonio Maggiotto

contro

MINISTERO DELL' INTERNO

(QUESTURA DI PADOVA)

rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Venezia, domiciliataria ex lege
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale doti. Gabriele Ferrari

La Corte,

letto il reclamo proposto con atto depositato il 12.2.2009 da
xxxxxx avverso il decreto in data 22-29.12,2008 del Tribunale
di Padova. notificato il 3.2.2009;

lette la memoria di costituzione del Ministero dell'Interno e
le conclusioni del Pubblico Ministero;

ritenuto che il rifiuto opposto, con decreto in data

30.7.2008. dalla Questura di Padova alla istanza del reclamante di rilascio di una carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina comunitaria in seguito a matrimonio contratto in data 28.9,2007 con la cittadina rumena xxxxxxxx, sebbene confortato dalle richiamate disposizioni degli artt. 4, 3° c e 5, 2° c, 6, 2° c e 10, 3° c lett "a" del D.Lgs 30/07 relative rispettivamente alle condizioni di rilascio di permesso e di carta di soggiorno e dalla condivisione del primo giudice che ha evidenziato la circostanza, ostativa, che il ricorrente era privo del visto di ingresso in Italia, è illegittimo in quanto l'enunciata disciplina del D. Lgs 30/07, laddove subordina il rilascio al ricorrente, cittadino albanese, di carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina comunitaria, al possesso di un originario visto di ingresso in Italia, si pone in contrasto con la disciplina dettata dalla direttiva 2004/38/CE;

rilevato, sotto quest'ultimo profilo, che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 25.7.2008 emanata in esito al procedimento C- 127/08, in caso analogo, fornendo la corretta interpretazione dell'art. 3, 1° c. della cennata direttiva, sulla premessa dell'esigenza di facilitare l'esercizio del diritto fondamentale di soggiorno dei cittadini dell'Unione, in uno Stato membro diverso da quello di cui essi hanno la cittadinanza, ha affermato la necessità di non interpretare le disposizioni della Direttiva 2004/38 in senso restrittivo e di non privarle, perciò, della loro efficacia pratica, ribadendo così che i termini "familiari (.) il cittadino medesimo (ovvero comunitario)", contenuti nell'art. 3, comma 1, della detta direttiva

vanno riferiti "nel contempo ai familiari di un cittadino dell'Unione che abbiano fatto ingresso con quest'ultimo nello Stato membro ospitante e a quelli che soggiornano con lui in questo Stato Sembro, senza che occorra distinguere, in questo secondo caso, secondo che cittadini di paesi terzi abbiano,

fatto ingresso nel citato Stato membro prima o dopo del cittadino dell'Unione o prima o dopo essere divenuti suoi familiari. L'applicazione della direttiva 2004/38 ai soli familiari di un cittadino dell'Unione i quali "accompagnino" o "raggiungano" quest'ultimo equivale, infatti, a limitare i diritti di, ingresso e di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione allo Stato membro dove quest'ultimo risiede".

Secondo la Corte di Giustizia la limitazione del diritto alla circolazione ed al soggiorno del familiare extracomunitario del cittadino comunitario può essere giustificata solo: per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica a mente dell'art. 27 della richiamata direttiva, nel rispetto del principio di proporzionalità e con la precisazione che "la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti"(art. 27, 2° c);

ritenuto, Inoltre che l'enunciata interpretazione della norma della citata direttiva da parte della Corte di Giustizia, unitamente alla mancanza di margini discrezionali al legislatore nazionale, si impone come vincolate nel nostro ordinamento; rilevato che in mancanza di adeguato richiamo a motivi di ordine pubblico, non correlabili alla sola esistenza di condanne penali (art. 27, 2° c direttiva) e comunque smentiti dagli attestati di buona condotta nel provvedimento 727/07 del Magistrato di Sorveglianza di Padova e nell'attestato in data 30.6.2007 dell'Associazione TANGRAM, del provvedimento impugnato deve evidenziarsi l'illegittimità e deve conseguentemente accogliersi il reclamo;

la sostanziale novità della questione all' luce della richiamata sentenza dalla Corte di Giustizia rende equa l'integrale, compensazione delle spesa del procedimento.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il reclamo e in riforma del decreto in data 22-29.12.2008 del Tribunale di Padova, del 22.12.2008, depositato in cancelleria il 29.12.08 e notificato in data 03.02.2009, annulla lo stesso e, accertato e dichiarato che l'art. 5, comma 2, D. Lvo n. 30/07 si pone in contrasto con la normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 2S.07.08 emanata in esito al procedimento C-127/08. nella parte in cui subordina il rilascio della carta di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al possesso da parte dello stesso di un visto d'ingresso in Italia, previa disapplicazione nel caso de quo la norma di cui all'art. 5, comma 2, D.Lvo n. 30/07, dispone l'annullamento del provvedimento della Questura di Padova, A.12/2008/Imm. ME 1044 in data 30.07.2008, notificato il 05.08.08. e, per l'effetto, accerta il diritto del Sig. xxxxxxxxx al rilascio della carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadino comunitario. Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento Venezia, 23.3.2009

Il
Presidente
(Dott.

Roberto Zacco)